

## **TI\_GERICHTE 14.2022.132 vom 9. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.132](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.132)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.132 du 9 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.132 del 9 maggio 2023

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Proposta di accordo di riduzione e rateazione del credito (IVA). Esigibilità del credito ridotto

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i titoli su cui l'istante ha fondato la sua richiesta, ossia le decisioni dell'AFC per gli anni 2003 a 2005 e l'ACB in seguito a fallimento, basate su tali decisioni, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. In effetti, egli ha precisato, l'ACB è un titolo di rigetto provvisorio, ma se il creditore dispone anche di un titolo giuridico che gli dà diritto al rigetto definitivo, come una sentenza per la quale è stato emesso l'ACB, può ottenere il rigetto definitivo. Ha d'altronde respinto le eccezioni sollevate dall'escusso in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF. In particolare costui invocava la prescrizione del credito e in subordine sosteneva che esso si era ridotto a fr. 48'000.– (invece di fr. 220'351.90) in base alla proposta di accordo dell'AFC dell'8 novembre 2011, da lui accettata il 25 novembre 2011. Il Pretore ha però rilevato che tale scritto non era perfettamente chiaro. In effetti la frase “senza versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all'incasso per via legale” non permetteva di definire né se si trattasse di condizioni cumulative (versamento e risposta) o alternative (versamento o risposta) né quale importo il creditore avrebbe incassato per le vie legali in caso di mancato pagamento e/o risposta, ovvero l'importo originario del credito (come d'uso nelle transazioni di questo genere) oppure il nuovo importo concordato. Ha rilevato che le parti ne avevano dato un'interpretazione discordante. L'istante, poiché ha agito per l'intera somma scoperta originaria, intendeva le condizioni come cumulative, mentre il convenuto le considerava alternative in ragione della sua sola accettazione dell'accordo, sebbene non avesse preteso di aver versato nemmeno una sola rata. Il Pretore ha quindi considerato che il documento andrebbe interpretato, ma ciò non poteva certamente avvenire in una procedura sommaria di rigetto, onde l'accoglimento dell'istanza.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe invece dovuto interpretare l'accordo e che s'imponeva un esame, almeno prima facie, per stabilire la volontà delle parti. In buona sostanza ritiene che l'accettazione da parte sua dell'accordo era senz'altro sufficiente e che il versamento della prima rata non era necessario siccome risultava chiaramente dall'accordo che le scadenze per il versamento delle rate dovevano ancora essere convenute (“noi le accordiamo pagamenti rateali mensili di almeno CHF 400.–, scadenza da convenire”). Egli considera che il primo giudice, nell'ignorare gli indizi nell'incarto che propendevano per la sua in-terpretazione, ha accertato i fatti in modo

manifestamente errato e applicato erroneamente il diritto. Evidenzia altresì che non è usuale che un creditore attenda undici anni prima di agire per l'incasso della propria pretesa, ciò che dimostrerebbe che era a conoscenza della sua accettazione negando un interesse giuridico degno di protezione all'incasso. Egli chiede in via principale l'annullamento della decisione impugnata e in via subordinata l'annullamento parziale nel senso dell'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 47'600.–, visto il pagamento di una rata di fr. 400.– in data 24 ottobre 2022, ossia successivamente all'emanazione della decisione impugnata.

#### **E. 5**

Nelle osservazioni al reclamo la Confederazione Svizzera allega che – contrariamente a quanto affermato da RE 1 – non ha mai ricevuto indietro la proposta firmata per accettazione e sostiene che un silenzio o un comportamento passivo non può essere interpretato come un'accettazione concludente. A mente sua spettava ad RE 1, giusta l'art. 8 CC, comprovare di avere rispedito la proposta firmata. Non ha quindi alcuna importanza sapere se il versamento o la risposta fossero condizioni cumulative oppure no. La Confederazione Svizzera ha anche fatto valere di aver indicato “solo per spiegazione” che la scadenza delle rate e le conseguenze di un ritardo nel pagamento delle rate sarebbero state concordate in un accordo di pagamento, stipulato e firmato dal debitore dopo aver ricevuto la proposta firmata da quest'ultimo. Essa nega infine di aver ricevuto una rata di fr. 400.–.

#### **E. 6**

Ora, la Confederazione Svizzera non ha contestato in prima sede che RE 1 avesse firmato e inviato la proposta d'accordo. Tale fatto, regolarmente allegato nella risposta all'istanza, va tenuto per accertato senza bisogno di prova (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e non può più essere contestato in seconda sede (cfr. art. 320 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2020.175 del 2 aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2019.167 del 10 febbraio 2020, consid. 1.2/c, con il rinvio), giacché non sussistono manifestamente notevoli dubbi sulla sua realtà (giusta l'art. 153 cpv. 2 CPC), anche perché l'istante ha atteso oltre dieci anni per procedere in via esecutiva. D'altronde l'allegazione secondo cui essa non avrebbe ricevuto la proposta firmata è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). Vale anche per l'allegazione del reclamante e il documento (n. 4) relativi al versamento di una rata di fr. 400.–.

#### **E. 7**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la remissione del debito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Il giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile (sentenza della CEF 14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).

#### **E. 7.1**

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF

14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A\_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81).

### **E. 7.2**

Nel caso in esame, il Pretore ha considerato che la proposta di accordo prodotta dall'escusso non era sufficientemente chiara per ostare al rigetto definitivo dell'opposizione. Si è però riferito solo all'avvertenza dell'istante secondo cui, "senza versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all'incasso per via legale", omettendo di accertare, in modo manifestamente errato, che RE 1 ha accettato l'accordo sottoscrivendolo ("Il/La sottoscritto/a accetta il presente accordo"), il 25 novembre 2011, entro il termine di venti giorni assegnatogli, sicché il primo giudice avrebbe dovuto appurare che le parti hanno pattuito la riduzione del debito a fr. 48'000.– nonché una sua rateazione in quote mensili di "almeno" fr. 400.–, "scadenza da convenire". In tali circostanze, era senza interesse determinare se l'inoltro di un'esecuzione, peraltro avvenuto oltre dieci anni dopo, era subordinato a un "versamento" e a una "risposta" oppure solo a uno dei due termini. Oltre al fatto che l'avvertenza non fa parte dell'accordo – non figura nel riquadro "proposta" – è ovvio che per la sua natura l'accordo escludeva un'esecuzione – per giunta per una somma superiore a quella di fr. 48'000.– pattuita – prima della finalizzazione dell'accordo, mediante definizione dell'importo ("almeno" di fr. 400.–) e delle scadenze delle rate. Il credito, ridotto a fr. 48'000.–, non risultava pertanto esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, ciò che sarebbe spettato all'istante dimostrare (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019 consid. 5), anche perché l'accordo non precisa che il mancato versamento di una rata alla scadenza (non ancora) prevista avrebbe reso esigibile l'intero credito ridotto (e ancora meno il credito originario). La conclusione principale del reclamo va di conseguenza accolta e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione integrale dell'istanza.

### **E. 8**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

### **E. 9**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220'351.90, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell'istante che

rifonderà alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione Svizzera, che gli rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.